
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Appello: i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante.

I termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, e non potendosi dubitare che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria che egli impone all'altra parte.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2014, n. 7210

...omissis...

1.2. Nel terzo motivo del ricorso principale viene lamentata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), contraddittorietà della motivazione, dal momento che la corte di appello avrebbe - da un lato - attribuito al Comune il degrado del centro commerciale che non richiamava più clientela, e - dall'altro - attribuito la causa di contrazione del fatturato a fattori diversi dal contegno del Comune, il quale era stato ritenuto sotto tale profilo responsabile soltanto per quanto concerneva i vizi della cosa locata (ritenuti dal giudice di appello rilevanti in pari misura: sia ai fini della riduzione dei canoni dovuti, sia ai fini del quantum risarcitorio per il minor fatturato).

Il motivo in esame - volto ad evidenziare una lacuna di tipo motivazionale - è anch'esso inammissibile perchè privo del necessario "quesito di fatto" o "momento di sintesi".

Si è in proposito affermato che: "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità". (Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007); e che: "nella norma dell'art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 - cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" - deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorché solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione".

(Ordinanza n. 16002 de 18/07/2007). Si tratta di principi anche recentemente ribaditi da sentenza n. 5858 del 08/03/2013, e SSUU Sentenza n. 21672 del 23/09/2013.

D'altra parte, la mancanza qui riscontrabile - lungi da risultare meramente formale - rivela una carenza di natura sostanziale, dal momento che la censura omette di considerare il fulcro della ratio decidendi della corte di appello la quale, pur ammettendo nella loro obiettività tanto il degrado del centro commerciale quanto la diminuzione di fatturato, ha ritenuto non provata l'intera ascrivibilità del danno richiesto dal xxxx al contegno del Comune, con conseguente liquidazione equitativa (10%). Non è dato quindi individuare la lamentata contraddittorietà motivazionale, dal momento che la decisione della corte di appello si basa su una stima equitativa della percentuale di danno ascrivibile al Comune, in coerenza con l'affermazione per la quale non tutto il danno era comprovatamente addebitabile a quest'ultimo. Senonchè, in presenza di motivazione coerente ed indenne dai lamentati vizi logici, non è qui sindacabile il concreto esercizio da parte del giudice di merito del potere di determinazione equitativa del danno.

p.2. Venendo ora al ricorso incidentale, si riscontra in primo luogo che il

difensore del Comune di Perugia ha prodotto all'udienza odierna la delibera sindacale 11-16 giugno 2008 di autorizzazione alla costituzione dell'amministrazione comunale nel giudizio di legittimità mediante controricorso e ricorso incidentale; ma tale documento non risulta essere stato notificato alla controparte, così come disposto dall'art. 372 c.p.c., u.c.. La mancata notificazione preclude - vista la mancata comparizione all'udienza del difensore del xxxx - la possibilità di prendere in esame il documento autorizzativo in questione (mai sottoposto al contraddittorio) e, conseguentemente, di verificare la regolarità della costituzione in giudizio e dell'impugnazione incidentale del Comune (Cass. SSUU 2921/88; Cass. 2352/90).

In secondo luogo, il ricorso incidentale è stato notificato alla controparte il 23 giugno 2008 e, dunque, oltre il termine breve di impugnazione della sentenza; notificata al xxxxx dallo stesso Comune di Perugia il 17 marzo 2008. Soccorre in proposito il principio per cui i termini di cui all'art. 325 c.p.c., decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dall'art. 326 c.p.c., comma 1, nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte (Cass. ord. N. 13732 del 12/06/2007; in termini, Cass. 23829/07 ed altre).

Vertendosi dunque in ricorso incidentale tardivo, deve farsi applicazione della causa di inefficacia di cui all'art. 334 c.p.c., u.c., attesa la ravvisata inammissibilità dell'impugnazione principale del xxxx

Ne seguono in definitiva - giudicando nei ricorsi riuniti l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia di quello incidentale; con compensazione delle spese.

p.q.m.

riunisce i ricorsi;

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014